



ACCORDO DI PROGRAMMA TRA

REGIONE DEL VENETO

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Programma per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee Mestre – Trieste, Mestre – Udine, raccordo bivio Mirano – bivio Carpenedo, raccordo quadrivio catene – quadrivio Gazzera, raccordo bivio Trivignano – bivio Marocco, ex *accordo ai sensi dell’art. 15 l. 241/1990 del 22.03.2001,*

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ELIMINAZIONE DEI PL PRIVATI AI KM AI KM 7+972, 8+248 E 8+612 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE- TRIESTE, IN LOCALITÀ DESE.

L’anno duemilaventuno, oggi del mese di (.....2021) presso la sede di, in,

TRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., (di seguito, per brevità “RFI”) per la quale, interviene nel presente Atto il dott. Ing. Chiara De Gregorio nata a Palermo il 07.05.1973, Responsabile della Struttura Organizzativa Programmi Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico, come da procura del 25.02.2020 del Notaio Nicola Atlante, raccolta n° 31302 - repertorio n° 60892, domiciliata per la carica in Roma, alla Piazza della Croce Rossa, 1

E

la REGIONE DEL VENETO, con sede in Dorsoduro 3091 in Venezia, codice fiscale 80007580279, (di seguito per brevità Regione) per la quale interviene nella



stipulazione del presente atto il sig. _____, nato a

_____ (____) il _____, nella sua qualità di

_____, giusta DGR n. ____ del _____;

PREMESSO CHE

▪ con Accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 del 22.03.2001, la Regione, il Comune e RFI concordavano un vasto programma di soppressione di n. 26 passaggi a livello ricadenti sul territorio del Comune di Venezia, procedendo alla ripartizione dei costi di attuazione stimati ed individuando nella Regione e nel Comune i soggetti attuatori, per quanto attiene all'aspetto progettuale, quello procedimentale tecnico – amministrativo, e quello esecutivo;

▪ in particolare, tra i passaggi a livello di cui la Regione assumeva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, 5 e 9 dell'Accordo medesimo, l'onere della progettazione e realizzazione delle opere sostitutive, rientrano anche quelli ancora oggi in uso a privati ricadenti ai km 7+972, 8+248 e 8+612 della linea ferroviaria Mestre- Trieste, in località Dese,

▪ con Convenzione sottoscritta in data 11.12.2002, la Regione, il Comune e RFI disciplinavano i reciproci rapporti connessi e derivanti all'attuazione del programma di soppressione concordato, quali quelli relativi alla proprietà delle opere sostitutive realizzate, alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli relativi alle modalità di erogazione dei contributi, etc., individuando tra le opere a carico della Regione, anche la realizzazione di un cavalcaferrovia e relativi raccordi quale opera sostitutiva dei tre PL privati di Dese, per un costo ex punto k) articolo 8 dell'Accordo 2001 di € 2.117.473,29;

▪ con la 1^ appendice 138/2011 alla convenzione 11.12.2002, sottoscritta in data 30.11.2011, le parti prendendo atto della dilatazione dei tempi di attuazione del



programma, e nello specifico, delle problematiche connesse alla manutenzione dell'opera concretamente prevista per la soppressione dei tre PL privati di Dese, concordavano sull'individuazione di una diversa soluzione progettuale entro i tre mesi successivi dalla sottoscrizione dell'appendice stessa;

- con successiva 2^ appendice del 22.05.2013, le parti definivano le nuove modalità di intervento per la chiusura dei tre passaggi a livello privati a Dese alle progressive km 7+972. 8+248 e 8+612 della linea ferroviaria Mestre-Trieste, consistenti nell'individuazione nell'asservimento al transito agricolo interpodereale di una striscia di area agricola per la realizzazione della viabilità interpodereale sostitutiva con le caratteristiche indicate nella-stessa;

La definizione formale e fisica della viabilità interpodereale sopra descritta persegue lo scopo di mantenere accessibili i fondi altrimenti interclusi dalla chiusura dei tre attraversamenti ferroviari in argomento.

1. nella stessa 2^ Appendice, le parti, infine, convenivano di limitarne l'efficacia alle disposizioni nella stessa contenute, rinviando per quanto non diversamente disposto, alla disciplina di cui al combinato disposto del citato Accordo 22.03.2001, della Convenzione attuativa stipulata in data 11.12.2002 e della "1^ Appendice 138/2011 alla convenzione del 11.12.2002", nelle premesse citata, sottoscritta in data 30.11.2011.

- il nuovo programma convenuto per la chiusura dei citati tre PL privati di Dese, nonostante l'impegno profuso dalla Regione, non ha trovato ancora attuazione per la mancata definizione degli accordi bonari con alcuni dei concessionari dei PL privati, e l'impossibilità al ricorso, da parte della Regione medesima, a strumenti giuridici che possano consentire il raggiungimento dell'obiettivo;

- l'eccessiva dilatazione dei tempi di attuazione, ha spinto RFI e Regione a valutare



una diversa modalità per la concreta attuazione degli interventi, individuata nella surrogazione da parte della stessa RFI quale soggetto attuatore del programma inattuato, in considerazione del potere in capo alla medesima di procedere all'esproprio del diritto di attraversamento in regime della Legge 9.05.1969 n. 315, "Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna ai privati" in combinato disposto con il DPR 1.10.76 n. 1101.

- Le intese di cui sopra hanno portato alla stesura del presente accordo di programma per la formalizzazione delle nuove pattuizioni intervenute.

ARTICOLO 1: PREMESSE

Le susposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del presente atto.

ARTICOLO 2: OGGETTO – OBBLIGHI DELLE PARTI

La Regione del Veneto e RFI, in considerazione di quanto riportato nelle premesse, con la sottoscrizione del presente atto, convengono su quanto di seguito rappresentato:

1. La Regione s'impegna a mettere a disposizione di RFI la progettazione definitiva dell'opera sostitutiva richiamata nelle premesse, con tutte le eventuali approvazioni ed autorizzazioni già acquisite da parte degli Enti interessati coinvolti. Resta inteso che RFI dovrà valutare l'eventuale necessità di aggiornare la progettazione definitiva e la ripresa dell'iter di approvazione, anche mediante confronto con gli Enti interessati dall'intervento;
2. RFI assume il coordinamento del programma di soppressione riguardante gli interventi per la chiusura definitiva dei passaggi a livello privati ai km 7+972. 8+248 e 8+612 della linea ferroviaria Mestre-Trieste,



originariamente a carico della Regione del Veneto,

3. RFI, provvederà all'approvazione del progetto definitivo, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, all'acquisizione delle aree necessarie alla soppressione dei passaggi a livello, alla realizzazione delle opere in progetto, al successivo ed eventuale frazionamento delle aree funzionali all'intervento, al collaudo dei lavori eseguiti.

4. RFI, previa rendicontazione, tratterà dalla quota di contributo prevista dalla Convenzione del 2002 e successive integrazioni, pari a € 711.344,86, quanto corrisposto per:

- ✓ la realizzazione delle opere sostitutive come sopra descritte,
- ✓ lo sbarramento dei tre PL,
- ✓ le spese amministrative ed espropriative sino alla definizione delle eventuali vertenze insorte.

5. Qualora dalla rendicontazione dovesse emergere una spesa minore rispetto al contributo di € 711.344,86 a carico di RFI, quest'ultima erogherà la differenza alla Regione. Nel caso in cui invece nel corso delle attività si paventasse il superamento della cifra sopraindicata, RFI informerà preventivamente Regione per accordarsi sulle modalità di copertura della spesa.

ARTICOLO 3: RINVIO

Le parti convengono di limitare l'efficacia del presente atto alle disposizioni in esso contenute, rinviando, per quanto non diversamente disposto, alla disciplina di cui al combinato disposto del citato Accordo stipulato in data 22.03.2001, ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990, della convenzione trilaterale attuativa stipulata in data 11.12.2002, come modificata dalla 1^a e 2^a appendice sottoscritte in data



30.11.2011 e 22.05.2013.

ARTICOLO 4: DOMICILIO DELLE PARTI - FORO COMPETENTE

La Regione del Veneto, dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è 80007580279 e che il proprio domicilio fiscale è Dorsoduro 3091 - Venezia.

RFI dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è 01585570581 e che il proprio domicilio fiscale è Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, applicazione del presente atto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

ARTICOLO 5: VALIDITA' E STIPULA

La presente Appendice è valida e vincola sin d'ora:

la Regione del Veneto, essendo stato approvato lo schema del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale n. del

RFI, essendo stato approvato lo schema della presente Convenzione con deliberazione n..... del.....

La presente Appendice, sottoscritta in 3 originali, una per ciascuna delle parti contraenti consta di n..... pagine, ciascuna delle quali è controfirmata dai rappresentanti dei soggetti partecipanti come indicati in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per la Regione del Veneto

Per RFI S.p.A.

